

DIRITTO AMMINISTRATIVO PRIMA DELLA COSTITUZIONE

L'organizzazione pubblica veniva intesa come titolarità da parte dei pubblici apparati di una **posizione di speciale supremazia**, estrinsecantesi nell'emanazione di atti unilaterali (sovente corredati da ampia discrezionalità), con il beneficio ulteriore di disporre del suo potere, di poterne revocare e modificare i risultati, di disciplinarne da sé i modi di esercizio, di poterne modulare l'intensità.

La posizione del cittadino era quindi di generale, e tendenzialmente illimitata, sudditanza. In questo contesto, la sua possibilità di invocare tutela, nel caso lamentasse abusi e illegittimità da parte dei pubblici poteri, era limitata essenzialmente ad un'unica forma di difesa, ovvero al ricorso per annullamento dell'atto impugnato innanzi ai giudici amministrativi.

DIRITTO AMMINISTRATIVO DOPO LA COSTITUZIONE

Con l'entrata in vigore della Costituzione si è avviato un lento ma costante (e non ancora concluso) processo di rivisitazione di questo impianto teorico, sotto vari versanti.

Anzitutto, il diritto amministrativo è stato ricostruito non più unitariamente (come diritto dello Stato-Autorità) ma come diritto dei poteri amministrativi dei soggetti pubblici. Ciò in virtù proprio della Costituzione che appalesava la presenza di una molteplicità di centri di imputazione di poteri pubblici, con superamento del monopolio statale, in virtù del rilievo costituzionale primariamente attribuito alle autonomie locali.

Mentre si conferma la natura comunque accentrata del potere amministrativo (sebbene non più solo in un unico soggetto pubblico), **più che contrapporre a questi poteri che si radicano nella società, si affermano la democraticità e la partecipazione da parte dei cittadini alla gestione dell'organizzazione pubblica esistente.** Poiché i soggetti pubblici restano fulcro del

diritto amministrativo, sono questi ultimi a moltiplicarsi, a ricercare autonomia, a dar spazio ad istituti di partecipazione.

Grazie a questa impostazione, il **diritto amministrativo scopre la rilevanza giuridica del procedimento amministrativo**, quale luogo di confronto tra interessi pubblici e tra questi e gli interessi privati. **Allo stesso tempo, il riconoscimento e la protezione offerta dalla Costituzione alla persona umana favorisce la valorizzazione del principio di legalità, in virtù della quale poteri amministrativi in grado di incidere sulle posizioni soggettive dei cittadini devono necessariamente trovare fondamento in una disposizione legislativa esplicita.**

La Carta costituzionale, in particolare, per quanto povera di disposizioni relative all'amministrazione ed al suo potere in quanto tali, **reca con sé una profonda trasformazione della relazione tra autorità e libertà**, del fondamento della prima nella seconda, **del riconoscimento della sovranità in capo al popolo e non più allo Stato.**

E' stato osservato che *“tutta la Costituzione si occupa – direttamente o mediatamente – dell'amministrazione”* ridisegnandone il rapporto con il cittadino.

l'amministrazione non è più pensata come sovrana ma come soggetto servente al fine di garantire la piena affermazione dei diritti costituzionali della persona umana: **il rapporto giuridico tra amministrazione e cittadino si fa paritario.**

il riconoscimento della sovranità in capo al popolo fa sì che il potere pubblico possa incidere solo nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. **Si esalta il valore costituzionale del principio di legalità.**

RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Capo I - Principi generali

Art. 1. Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

(comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'[articolo 48](#), integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.